

Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali  
S.A.R.P.O.M. S.r.l.  
Raffineria: Via Vigevano, 43  
Frazione San Martino - 28069 Trecate (NO)  
Tel. +39 0321 705111  
Fax +39 0321 705270

**SARPOM**

Trecate 31Marzo 2021

Spett.le  
Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e  
la Qualità dello Sviluppo  
Divisione IV - Qualità dello Sviluppo  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[CRESS@PEC.minambiente.it](mailto:CRESS@PEC.minambiente.it)

c.p.c.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  
Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA NOVARA  
V.le Roma 7  
28100 Novara  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

CTR Piemonte  
Strada del Barocchio, 71/73  
10095 Grugliasco (TO)  
[dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it)

Gruppo di Lavoro RdS 2016  
Presso Comando VV.F. Novara  
Via Pietro Generali, 19  
28100 Novara (NO)  
Att.ne Coord. Ing. Ciro Bolognese  
[com.novara@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.novara@cert.vigilfuoco.it)

Prot. 175 / 2021

**Oggetto: Nota prot. MATT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0020248 recante "Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della Raffineria della Società SARPOM S.r.l. Raffineria di Trecate sita nel Comune di Trecate (NO). Diffida ai sensi art. 29-decies del D.lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 2020/7617 del 18 febbraio 2021".**

Sede Legale: Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma  
Capitale Sociale Euro 38.447.888 int. versato  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese d. Roma N. 00431320589 - Part. IVA: IT 00890371008

Costiero Via S. Torcello, 1 - 17040 Quiliano (SV) - Tel. +39 019 2307113 - Fax +39 019 2307160

Società soggetta all'Attività di Direzione  
e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.



Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nota di cui in oggetto per mezzo della quale Codesta Spett.le Direzione ha diffidato Sarpom S.r.l. ("Sarpom" o "la Società") ad adempiere alle misure proposte da ISPRA nella nota prot. 2021/7617 del 18 febbraio 2021 nonché ad alcune ulteriori misure, ai sensi dell'art 29-decies del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 per rappresentare quanto segue.

**1. Premessa: la Diffida e la nota ISPRA 2021/7617 del 18 febbraio 2021**

Con la nota prot. 2021/7617 del 18 febbraio 2021, ISPRA ha riscontrato quanto segue:

*"Successivamente all'attività di controllo si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Piemonte. In particolare nell'Allegato 20 acquisito durante l'attività di controllo ordinaria (accluso alla presente nota) risulta che ai serbatoi non dotati doppio fondo, e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (meglio identificati con i numeri 201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna sempre superiore a 10 anni, diversamente da quanto previsto dalla prescrizione 56 del PIC".*

Pertanto, ISPRA ha ritenuto sussistente la seguente violazione:

*"Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Piemonte, la violazione della seguente prescrizione dell'atto autorizzativo in riferimento: x mancato rispetto di quanto previsto nella prescrizione 56 §12.9 del PIC pag.203 in quanto ai serbatoi TK non dotati doppio fondo e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (N.201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524) è stata associata una frequenza di ispezione interna superiore a 10 anni".*

Di conseguenza, ISPRA ha proposto a Codesta Spett.le Direzione di diffidare la scrivente affinché, entro 60 giorni dalla ricezione della diffida:

*"trasmetta all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo un crono programma di visite ispettive interne del proprio parco serbatoi dotati di fondo singolo, adottando comunque la frequenza non superiore a 10 anni dall'ultima visita ispettiva interna effettuata, come previsto dalla prescrizione 56 del PIC; secondo il criterio di priorità individuato dall'applicazione della norma API 653, tramite l'emissione di rapporti di controllo prodotti da personale certificato o che dimostri competenza nell'applicazione della suddetta norma. Nelle more di attuazione della visita ispettiva interna per i suddetti serbatoi dovrà essere effettuato un monitoraggio con frequenza semestrale delle eventuali perdite di prodotto idrocarburico liquido a temperatura ambiente dal relativo fondo mediante la tecnica Tracer Tight o altra di pari efficacia. Gli esiti dei test effettuati dovranno essere riportati nel rapporto annuale. Qualora l'esito del predetto test dovesse risultare positivo, dovrà essere data comunicazione entro 24 ore agli Enti di controllo ISPRA ed ARPA Piemonte proponendo le misure da adottare".*

Il Ministero con nota prot. MATT.REGISTRO UFFICIALE.2021.0020248 ha, dunque, diffidato la Società ad ottemperare a quanto proposto da ISPRA.



Inoltre, il Ministero ha preso atto di quanto evidenziato da ISPRA nella ulteriore nota prot. n. 2021/7619. Con tale nota ISPRA, richiamando la relazione tecnica prot. 42/2019 presentata da Sarpom, ha evidenziato di non avere elementi informativi relativi all'applicazione di un rivestimento protettivo del fondo dei serbatoi tali da giustificare la frequenza stabilita dal gestore per l'esecuzione delle ispezioni interne (una ispezione ogni 20 anni, frequenza prevista dalla prescrizione n. 56 per i serbatoi dotati di doppio fondo).

ISPRA ha dunque comunicato di ritenere più cautelativo adottare per i suddetti serbatoi provvisti di rivestimento protettivo la frequenza di 10 anni prevista per i serbatoi a fondo singolo. Il Ministero ha dunque chiesto a Sarpom di includere:

*"nel cronoprogramma delle ispezioni interne del parco serbatoi anche i sopracitati serbatoi provvisti di rivestimento protettivo del fondo ed effettuando anche per essi, nelle more dell'attuazione delle suddette ispezioni interne, il monitoraggio semestrale delle perdite".*

Il Ministero ha poi diffidato la Società a trasmettere entro 60 giorni:

*"una relazione tecnica completa dei dettagli necessari alla valutazione della conformità della citata tecnica del rivestimento protettivo impiegata dal gestore alla BAT 51 delle Conclusioni sulle BAT e alla conseguente verifica della corretta attuazione della prescrizione n. 55".*

Il Ministero ha, infine, evidenziato che *"qualora il gestore non riterrà di poter garantire con il richiesto cronoprogramma il pieno rispetto della prescrizione n. 56 (anche in considerazione di quanto richiesto con la presente), lo stesso potrà presentare richiesta di riesame dell'AIA, prevedendo una specifica proposta di "piano di rientro" per la piena attuazione della prescrizione ed allegando ogni ulteriore elemento e documentazione utile, compresa, eventualmente, la relazione tecnica di dettaglio richiesta nel precedente capoverso. Restano ferme in ogni caso le misure di monitoraggio previste dalla presente diffida".*

\*\*\*\*\*

### 3. Conformità alla prescrizione n. 56 dell'AIA - Assenza di violazioni

Con la presente, la Società tiene in primo luogo a sottolineare che, diversamente da quanto assunto nella nota di cui in oggetto e nella nota prot. 2021/7617 del 18 febbraio 2021 di ISPRA, **Sarpom non è incorsa in alcuna violazione dell'AIA.**

La violazione contestata riguarda la prescrizione n. 56 dell'AIA che recita:

*56) Il Gestore deve effettuare un programma annuale di controllo a rotazione del fondo dei serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburi mediante misura dello spessore del fondo stesso o monitoraggio con emissioni acustiche per verificarne eventuali corrosioni. I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi all' AC con la prescritta relazione annuale. In particolare:*

*- per quanto attiene i serbatoi a fondo singolo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni due anni; per l'ispezione interna ogni 10 anni. Si prescrive, inoltre, di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni.*

*- per quanto attiene i serbatoi a doppio fondo, viene prescritta per l'ispezione esterna la frequenza di monitoraggio ogni 5 anni; per l'ispezione interna ogni 20 anni. Si prescrive inoltre di effettuare la verifica di controllo con emissione acustica ogni 5 anni."*



Ebbene, secondo ISPRA, la prescrizione in parola sarebbe stata violata in quanto *"ai serbatoi TK non dotati doppio fondo e senza alcun ulteriore rivestimento del medesimo fondo (N.201, 202, 203, 204, 215, 322, 323, 331, 504, 522, 1001, 1002, 1007, 1010, 1011, 1013, 1014, 1016, 1029, 1030, 1034, 1035, 1038, 1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1056, 1058, 1071, 2232, 2260, 2261, 2262, 2524)"* sarebbe stata associata *"una frequenza di ispezione interna superiore a 10 anni"* in violazione della suddetta prescrizione n. 56.

#### **Così non è.**

La violazione della prescrizione n. 56 contestata da ISPRA muove, dunque, da **un erroneo presupposto** e cioè che il termine di 10 anni decorresse dall'ultima ispezione interna effettuata.

Tale interpretazione non risulta coerente con la lettura sempre fornita dal gestore alla prescrizione n. 56.

#### **La prescrizione infatti non può essere interpretata diversamente, come oggi pretende, invece, ISPRA.**

Se tale fosse la portata della prescrizione, allora la stessa avrebbe addirittura imposto, alla data di emissione del decreto, dei termini già decorsi con riferimento ad alcuni serbatoi e segnatamente 32. Ciò avrebbe comportato la chiara illegittimità della prescrizione, non potendo certamente il Ministero prescrivere il rispetto di termini già scaduti al momento dell'emanazione del DM 277/2018. Sarpom ha, pertanto, attribuito alla prescrizione l'unica lettura ragionevole, assumendone il decorso dall'emanazione del DM 277/2018. Del resto, la correttezza di tale lettura trova conferma nel generale principio di non retroattività dei provvedimenti amministrativi che ha come naturale corollario che i termini assegnati decorrano dai provvedimenti medesimi.

Peraltro, nel caso di specie, nulla nella prescrizione n. 56 poteva lasciar intendere che si fosse inteso far decorrere il termine dalla data dell'ultima ispezione. Infine, il silenzio di Codesto Spett.le Ministero e di ISPRA, a fronte della reiterata trasmissione di cronoprogrammi coerenti con la suddetta interpretazione, ha consolidato l'affidamento di Sarpom, che ha sempre agito in piena trasparenza e buona fede.

La Diffida è dunque fondata su un'erronea interpretazione della prescrizione n. 56.

#### **4. Il procedimento relativo al Rapporto di Sicurezza ex D.Lgs. 105/2015.**

Chiarito quanto sopra, si deve ricordare che la tempistica di ispezione dei fondi dei serbatoi è attualmente oggetto di un ulteriore procedimento che vede anche il coinvolgimento di ISPRA, come risulta dal Verbale CTR n.6 del 18 febbraio 2021 ove si indica che *"Il Comitato intende avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 105/2015, del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e del Ministero dell'Ambiente per le finalità di cui all'articolo 17 dello stesso Decreto."*

Il CTR, infatti, nell'ambito dell'esame del Rapporto di Sicurezza della raffineria Sarpom, ha adottato - tra l'altro - prescrizioni inerenti le tempistiche di ispezione del fondo dei serbatoi. In particolare, la nuova prescrizione n. 1 del verbale n. 28 dell'11 dicembre 2020 ha imposto a Sarpom l'ispezione interna dei serbatoi a fondo singolo con cadenza quinquennale e ispezione interna dei serbatoi a doppio fondo con cadenza decennale.



Con il successivo verbale n. 6 del 18 febbraio 2021, il CTR ha precisato che le periodicità previste nel verbale n. 28/2020 sono da intendersi applicate a far data dalla notifica del verbale medesimo, invitando Sarpom a trasmettere un cronoprogramma aggiornato.

Sarpom, in riscontro a tale verbale, ha trasmesso la nota prot. 159/2021 del 22 marzo 2021 (diretta anche a Codesto Spett.le Ministero e ad ISPRA) allegando un cronoprogramma aggiornato delle verifiche sui fondi dei serbatoi.

A seguito dell'incontro con il Gruppo di Lavoro del CTR, tenutosi in data 25 marzo 2021, Sarpom ha trasmesso (anche a Codesto Spett.le Ministero e ad ISPRA) un'integrazione al suddetto cronoprogramma.

## 5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra si osserva che:

- (i) Sarpom ha già provveduto a trasmettere, con nota 159/2021 del 22 marzo 2021, la relazione tecnica completa dei dettagli necessari alla valutazione della conformità della tecnica del rivestimento protettivo alla BAT 51 delle Conclusioni sulle BAT e alla conseguente verifica della corretta attuazione della prescrizione n. 55, che per completezza si allega alla presente;
- (ii) Sarpom si è attivata per predisporre un piano di controlli mediante tecnica "Tracer Tight" sui serbatoi a fondo singolo nell'arco dei sei mesi dall'emissione della diffida, per monitorare eventuali perdite di prodotto idrocarburico liquido a temperatura ambiente dal relativo fondo;
- (iii) con riferimento alla diffida a presentare un *"cronoprogramma di visite ispettive interne del proprio parco serbatoi dotati di fondo singolo, adottando comunque la frequenza non superiore a 10 anni dall'ultima visita ispettiva interna effettuata"*, la stessa non risulta coerente con quanto imposto dalla prescrizione n. 56, i cui termini sono sempre stati intesi dalla Società come decorrenti dal DM 277/2018 con interpretazione mai contestata da Codesto Spett.le Ministero;
- (iv) la stesura di un cronoprogramma con frequenza non superiore a 10 anni dall'ultima visita ispettiva effettuata non risulta oggettivamente fattibile, in quanto per alcuni serbatoi e segnatamente 32, tale termine è addirittura già decorso. Inoltre, come già illustrato nella comunicazione prot. 159/2021 del 22 marzo 2021 qui allegata, per poter garantire la disponibilità degli stoccaggi necessari alla continuità delle operazioni di raffineria non è oggettivamente possibile procedere allo svuotamento;
- (v) dunque, volendo assumere che la decorrenza della prescrizione n. 56 sia quella indicata da ISPRA, stante l'impossibilità di predisporre un cronoprogramma



coerente con tale richiesta, si rende necessario un riesame della prescrizione n. 56, come del resto prospettato dallo stesso Ministero;

- (vi) il cronoprogramma di verifica del fondo dei serbatoi è oggetto di istruttoria da parte del CTR nell'ambito del procedimento relativo al Rapporto di Sicurezza, che vede - tra l'altro - la partecipazione di ISPRA. Nel corso di tale istruttoria Sarpom ha trasmesso un cronoprogramma di ispezione dei serbatoi tecnicamente traguadabile che si allega alla presente.

Alla luce di quanto sopra esposto e pur confermando che la Società ritiene che la violazione contestata non sia occorsa, Sarpom

#### CHIEDE

a Codesto Spett.le Ministero di avviare un procedimento di riesame della prescrizione n. 56 dell'AIA approvata con DM 277/2018, sulla base del cronoprogramma già trasmesso al CTR e della relazione tecnica trasmessa con nota 159/2021, allegati alla presente, al fine di armonizzare la prescrizione n. 56 - ai sensi dell'art. 29 sexies comma 8 del D.Lgs. 152/06 - agli esiti dell'istruttoria in corso da parte del CTR medesimo.

Sarpom comprende, alla luce di quanto indicato nella nota di cui in oggetto che prevede che il riesame possa essere avviato proprio nel caso in cui il gestore non ritenga *"di poter garantire con il richiesto cronoprogramma il pieno rispetto della prescrizione n. 56"*, che la presentazione dell'istanza di riesame comporti una temporanea sospensione degli effetti della diffida. Infatti, ove così non fosse, Sarpom si troverebbe irragionevolmente esposta nelle more del suddetto riesame alla reiterazione della diffida ed ai provvedimenti alla stessa conseguenti.

Si precisa, infine, che Sarpom non intende prestare acquiescenza al provvedimento di cui in oggetto rispetto a cui Sarpom si riserva ogni più ampio diritto.

Cordiali Saluti

  
**SARPOM S.r.l.**  
**RAFFINERIA PADANA OLII MINERALI**  
Il Direttore e Consigliere Delegato

All. Lettera protocollo 159/2021 del 22 marzo 2021 e relativi allegati ed integrazioni